

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4198

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOMBARDI GIOVANNI ENRICO, MARZOTTO CAOTORTA,
MERLI, MAROCCO, MASCIADRI, PICCINELLI, BECCIU,
ZOPPI**

Presentata l'8 dicembre 1975

Proroga dei termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, concernente la nuova disciplina dell'autotrasporto di merci

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nuova disciplina dell'autotrasporto di merci prevista dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, non potrà di fatto avere attuazione alla prevista data del 2 febbraio 1976 non disponendo ancora l'amministrazione della motorizzazione civile del personale necessario, che potrà essere assunto soltanto dopo l'approvazione del disegno di legge n. 3927 del 15 luglio 1975, attualmente ancora all'esame della Camera dei deputati, provvedimento che, d'altra parte, era stato vivamente sollecitato dalla stessa Camera con apposito ordine del giorno contestualmente all'approvazione della suindicata legge n. 298, e da altro analogo ordine del giorno contestuale alla approvazione della legge n. 145, con cui è stata disposta una prima proroga di termini proprio in relazione alla suindicata esigenza.

D'altronde, da parte delle categorie interessate, viene vivamente sollecitata l'adozione di provvedimenti di sanatoria, almeno parziale, nei riguardi di situazioni irregolari createsi nel lungo periodo in cui il rilascio di nuove autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi è rimasto bloccato o quanto meno limitato.

I provvedimenti invocati dovrebbero comunque trovare completa attuazione prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina, la quale prevede, per coloro che a tale data siano titolari di autorizzazioni la sostituzione delle dette autorizzazioni con altre nuove aventi peraltro gli stessi eventuali vincoli di quelle precedenti.

La complessità e la mole degli eventuali provvedimenti di sanatoria non consentirebbero certamente la loro completa attuazione entro la data del 2 febbraio 1976.

Allo scopo pertanto di consentire al Parlamento un esame approfondito del ricordato disegno di legge sugli organici del personale e all'amministrazione di espletare le necessarie successive incombenze per il reclutamento e l'addestramento dei nuovi impiegati, nonché di esaminare l'opportunità di adottare nel frattempo i possibili provvedimenti di sanatoria e di dare a questi attuazione, appare indispensabile disporre una congrua proroga dei termini di attuazione previsti dalle leggi n. 298 del 1974 e n. 145 del 1975.

Con la presente proposta di legge si provvede appunto a disporre tale proroga, la cui durata è prevista sino al 30 settembre 1976.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I termini previsti dagli articoli 61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sono prorogati sino al 30 settembre 1976.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 2 febbraio 1976.